

Messaggio

numero

6427

data

1° dicembre 2010

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

Decreto legislativo urgente concernente la modificazione della legge sull'organizzazione giudiziaria per il mantenimento degli assessori-giurati

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci preghiamo sottoporre il disegno di modificazione, con la clausola dell'urgenza, della legge del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria (LOG) per istituire una figura di giurato compatibile con il codice del 5 ottobre 2007 di diritto processuale penale svizzero (CPP), che entrerà in vigore il 1° gennaio 2011.

La proposta è conseguente all'esito della votazione popolare del 28 novembre 2010, nella quale il Popolo Ticinese si è opposto all'abrogazione dell'articolo 36 capoverso 1 lettera h e dell'articolo 76 capoverso 2 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 (Cost.). L'articolo 36 capoverso 1 lettera h Cost. attribuisce al Gran Consiglio la competenza di eleggere i giurati cantonali mentre l'articolo 76 capoverso 2 Cost. stabilisce che la legge disciplina la partecipazione dei giurati nei processi penali.

Il 20 aprile 2010, il Gran Consiglio ha adottato la legge sull'adeguamento della legislazione cantonale all'introduzione del Codice di diritto processuale penale svizzero. Le norme approvate non contemplano la figura del giurato. Il Gran Consiglio, nella seduta del 24 giugno 2010, ha deciso la modificazione della Costituzione cantonale, per togliere i riferimenti ai giurati. Tale modificazione è stata respinta dal Popolo.

Il Consiglio di Stato ha deciso di sottoporre al Gran Consiglio una proposta in tempi brevi. Con questo messaggio, il Governo presenta una soluzione provvisoria, da adottare con la clausola d'urgenza, per fare in modo che anche dopo il 1° gennaio 2011, il Tribunale penale cantonale possa giudicare mediante l'intervento dei giurati.

Precisiamo che le norme cantonali di attuazione adottate il 20 aprile 2010 sono compatibili con il diritto federale e pertanto da questo punto di vista l'assenza dei giurati dopo il 1° gennaio 2011 non porrebbe problemi. Tuttavia, il Popolo si è espresso a favore dei giurati popolari e il Consiglio di Stato, mediante l'annesso decreto legislativo di natura urgente, vuole consentire la partecipazione dei giurati con il nuovo codice di procedura penale già a partire dal 1° gennaio 2011.

Il Consiglio di Stato licenzierà in un secondo tempo un messaggio per la modificazione in via definitiva della legge sull'organizzazione giudiziaria. In tale ambito si esaminerà la composizione più appropriata delle corti giudicanti penali. Si tratterà, in particolare, di

definire il numero degli assessori-giurati, di stabilire in quali processi dovranno o potranno intervenire e di decidere se essi parteciperanno anche nei processi di appello.

L'articolo 335 capoverso 1 CPP stabilisce che l'autorità giudicante deve riunirsi al completo, e quindi anche in presenza degli assessori-giurati, durante l'intero dibattimento. L'assessore-giurato deve partecipare anche alla fase predibattimentale che comprende:

- la decisione di sospensione del procedimento quando l'atto d'accusa è lacunoso, non sono adempiuti determinati presupposti processuali o vi sono impedimenti a procedere (art. 329 cpv. 2 e 3 CPP);
- la decisione di abbandono del procedimento (art. 329 cpv. 4 CPP);
- l'esame degli atti (art. 330 cpv. 2 CPP);
- la decisione di consentire al procuratore pubblico la modificazione dell'accusa (art. 333 cpv. 1 CPP);
- la decisione sulle questioni pregiudiziali e incidentali (art. 339 CPP).

Nel disegno di decreto legislativo abbiamo mantenuto la denominazione di "assessore-giurato" anche se in realtà la nuova funzione non è più quella del giurato classico ma si avvicina a quella del giudice non giurista. L'articolo 14 capoverso 1 CPP lascia comunque ai Cantoni la facoltà di stabilire le denominazioni delle autorità penali. Manteniamo anche le denominazioni decise il 20 aprile 2010 di Corte criminale e di Corte correzionale. Ciò si giustifica sia perché i giurati diventano dei veri e propri giudici e quindi l'espressione "assise" non sarebbe del tutto corretta, sia per evitare lavori e conseguenti costi di adattamenti informatici e di altra natura a breve termine che forse sarebbero solo di durata limitata.

Il decreto legislativo modifica innanzitutto la legge sull'organizzazione giudiziaria per riprendere sostanzialmente le sue norme sugli assessori-giurati abrogate il 20 aprile 2010.

Nell'articolo 1 LOG si precisa che la legge si applica anche agli assessori-giurati.

Gli articoli 7a-7i LOG corrispondono agli articoli 8-16 LOG vigenti fino al 31 dicembre 2010 e disciplinano le procedure di elezione degli assessori-giurati. Poiché il numero di assessori-giurati in carica è elevato e le disposizioni di carattere urgente hanno una validità massima di un anno, in attesa di un esame più approfondito su tale istituto, reputiamo che il Gran Consiglio in questa fase possa anche rinunciare a effettuare elezioni. Si tratta comunque di una decisione di competenza del Parlamento.

L'articolo 20 capoverso 3 LOG, l'articolo 21 capoverso 1^{bis} LOG e l'articolo 26 capoverso 3 LOG riprendono le disposizioni sugli assessori-giurati concernenti il periodo di nomina, la scadenza del mandato per limiti di età e l'obbligo di mantenere segreti i voti e le deliberazioni della corte.

L'articolo 50 LOG definisce la composizione delle Corti criminali e correzionali, che si completano con gli assessori-giurati. Il capoverso 2 stabilisce che la Corte criminale si compone di tre giudici e quattro assessori-giurati. Nella procedura penale ticinese, nelle Assise criminali vi sono cinque giurati che, sommati ai tre giudici, portano a otto il numero di membri della corte giudicante. L'articolo 351 capoverso 2 CPP è formulato in modo da escludere la possibilità di una corte composta di un numero pari di membri (Messaggio CPP, FF 2006 989, 1191, commento all'articolo 353), ragione per la quale occorre modificare il numero di assessori-giurati. Si tratta pertanto di un adeguamento imposto dal diritto federale. Proponiamo di ridurre di un'unità, portandolo a quattro, il numero di

assessori-giurati. Essi costituirebbero comunque la maggioranza della corte, nello spirito dell'istituto dei giurati. Una situazione simile si riscontra nelle Assise correzionali, nelle quali oggi vi sono un giudice e tre assessori-giurati, per un totale di quattro membri. Anche in questo caso proponiamo la riduzione di un giurato, garantendo quindi comunque la partecipazione maggioritaria degli assessori-giurati. Secondo la procedura penale cantonale, le Assise criminali, nelle quali la presenza dei giurati è obbligatoria, giudicano i reati per i quali il procuratore pubblico propone una pena detentiva superiore a tre anni, mentre le Assise correzionali, nelle quali le parti possono rinunciare alla presenza dei giurati, giudicano i reati per i quali il procuratore pubblico propone una pena superiore a tre mesi fino a tre anni. La procedura penale federale pone una delimitazione inferiore. Nel caso di proposta di pena detentiva fino a due anni, il tribunale può giudicare nella composizione di un giudice unico, mentre nei casi in cui la proposta di pena detentiva supera i due anni, il tribunale deve essere collegiale. Seguendo il principio di riprendere in questa fase transitoria il più fedelmente possibile le norme cantonali sugli assessori-giurati, proponiamo di rendere facoltativa la partecipazione degli assessori-giurati anche nei processi davanti alla Corte criminale, quando il procuratore pubblico propone una pena fino a tre anni. Il nuovo capoverso 1^{bis} dell'articolo 57 consente quindi la rinuncia agli assessori-giurati nei processi nei quali il procuratore pubblico propone una pena detentiva fino a tre anni. Infine, viene introdotto un nuovo capoverso 5 che riprende l'articolo 339 capoverso 2 CPP-TI.

Gli articoli 55-61 LOG riprendono, con qualche modificazione, i medesimi articoli abrogati il 20 aprile 2010. Nell'articolo 56 capoverso 1 LOG e nell'articolo 57 capoverso 1 LOG si indica che il presidente della corte avvia la procedura di sorteggio non appena ha ricevuto l'atto d'accusa. Questa è la novità di rilievo imposta dalla procedura penale federale che stabilisce che la corte giudicante deve essere designata all'inizio della procedura dibattimentale di primo grado, che comincia con il deposito dell'atto d'accusa davanti al tribunale penale (art. 328 CPP). Anche il sorteggio dei supplenti deve essere effettuato subito dopo le ricuse e non al momento dell'apertura del dibattimento (art. 56 cpv. 5 e art. 57 cpv. 5 LOG). Poiché il numero di assessori-giurati componenti le Corti criminale e correzionale sono diminuiti di un'unità, si diminuisce anche il numero di giurati da sorteggiare, sui quali poi esercitare le ricuse. L'articolo 56 capoverso 2 LOG riprende l'articolo 226 capoverso 1 CPP-TI che consente alle parti di rinunciare all'intervento degli assessori-giurati. Oggi la rinuncia può essere effettuata fino all'apertura del dibattimento (art. 226 cpv. 3 CPP-TI) mentre in futuro essa dovrà essere comunicata entro il momento del sorteggio. Infatti, dopo l'estrazione degli assessori-giurati e la procedura di ricusa la corte è designata e la composizione non può più essere modificata. Anche riguardo alle Corti criminali è stata inserita espressamente, nell'articolo 57 capoverso 1^{bis} LOG, la citazione delle parti alla seduta del sorteggio degli assessori-giurati. Nei processi davanti alle Corti criminali le parti non hanno però la facoltà di rinunciare all'intervento degli assessori-giurati quando il procuratore pubblico propone una pena detentiva superiore a tre anni. L'articolo 61 LOG, che stabilisce i casi in cui gli assessori-giurati non intervengono, va completato, pur non modificando i principi della procedura penale ticinese. Innanzitutto, in analogia all'articolo 316f capoverso 1 CPP-TI, va indicato che gli assessori-giurati non partecipano nei processi condotti nella procedura abbreviata. Inoltre, essi sono esclusi anche nei casi giudicati dalla Corte correzionale secondo l'articolo 50 capoverso 4 lettera b LOG, che riguarda le opposizioni al decreto di confisca oggi decise dal presidente del Tribunale penale cantonale (art. 350 cpv. 2 CPP-TI).

L'articolo 61a LOG riprende l'articolo 234 CPP-TI, che disciplina il giuramento o la promessa da parte degli assessori-giurati, con un adeguamento della formula per tenere conto del fatto che il giurato non partecipa solo alla procedura dibattimentale ma anche a quella preliminare. A differenza delle norme della procedura penale cantonale, il

giuramento o la promessa non sono effettuati all'inizio del dibattimento ma subito dopo la procedura di sorteggio e di ricusa, quando la corte deve essere operativa.

Nella legge del 14 maggio 1973 sugli onorari dei magistrati è introdotto di nuovo l'articolo 5 che fissa l'indennità per gli assessori-giurati. Rispetto alla situazione attuale, agli assessori-giurati dovrà essere accordata anche l'indennità per la partecipazione alla fase predibattimentale e per l'esame dell'incarto.

Come abbiamo indicato nella parte iniziale del messaggio, proponiamo l'adozione del decreto legislativo e delle modificazioni legislative secondo la procedura d'urgenza sulla base dell'articolo 43 Cost., che consente di non sottoporre al diritto di referendum il decreto legislativo. Le norme approvate con la clausola d'urgenza hanno una validità massima di un anno. L'articolo 43 capoverso 2 Cost. prevede infatti che l'atto legislativo perde la validità dopo un anno dall'entrata in vigore e non può essere rinnovato in via d'urgenza. Il decreto legislativo, qualora il Gran Consiglio lo adotti nella seduta del 13-16 dicembre 2010, può entrare in vigore il 1° gennaio 2011 così da mantenere in modo ininterrotto l'istituto dell'assessore-giurato nel nostro ordinamento giudiziario.

Ricordiamo infine che, sulla base dell'articolo 83 capoverso 1 della legge del 17 dicembre 2002 sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, l'adozione di un atto legislativo di natura urgente deve essere approvato dalla maggioranza dei membri del Gran Consiglio.

In conclusione, per le ragioni esposte, vi invitiamo ad approvare il decreto legislativo di natura urgente annesso al messaggio.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, L. Pedrazzini

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la modificazione della legge del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 1° dicembre 2010 n. 6427 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 3

³La legge si applica agli assessori-giurati.

Sezione 2 - Assessori-giurati

Autorità competente e numero	Art. 7a ¹ Gli assessori-giurati sono eletti dal Gran Consiglio fra i cittadini domiciliati nel rispettivo distretto, in ragione di uno ogni 600 persone in base ai risultati degli ultimi rilevamenti ufficiali; una frazione di 300 e più si calcola come un quoziente intero. ² Ogni distretto deve avere almeno 12 assessori-giurati.
Eleggibilità	Art. 7b ¹ Ogni cittadino attivo del Cantone è eleggibile all'ufficio di assessore-giurato. ² Sono eccettuati i Consiglieri di Stato, i membri del Gran Consiglio, i membri e i segretari di qualsiasi autorità giudiziaria, i funzionari e gli impiegati delle amministrazioni cantonali e federali.
Obbligo della carica	Art. 7c ¹ Ogni cittadino è in obbligo di accettare la carica di assessore-giurato. ² Sono dispensati quelli che hanno compiuto l'età di 60 anni o che per causa di una durevole infermità non sono in grado di adempiere i doveri della carica.

Sistema di elezione	<p>Art. 7d</p> <p>Gli assessori-giurati sono eletti, per ogni singolo distretto, proporzionalmente ai voti ivi ottenuti dalle liste nella elezione del Gran Consiglio immediatamente precedente, ritenuto che alla ripartizione partecipano anche le liste che non ottengono mandati per quoziente intero, in virtù della maggior frazione.</p>
Presentazione delle candidature	<p>Art. 7e</p> <p>¹L'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio comunica tempestivamente al rappresentante delle liste aventi diritto il numero di assessori-giurati da eleggere e di seggi che spettano alle liste stesse per ogni singolo distretto in base alla ripartizione proporzionale, la data di scadenza del mandato, come pure il termine di presentazione delle candidature.</p> <p>²Le candidature, accompagnate dai singoli estratti del casellario giudiziale, vengono presentate, entro sei settimane dalla comunicazione di cui al capoverso precedente, all'Ufficio presidenziale, che accerta l'eleggibilità dei candidati e verifica i carichi pendenti.</p> <p>³Esso trasmette in seguito un suo rapporto con la proposta di elezione al Gran Consiglio.</p> <p>⁴Nell'eventualità di una contestazione circa l'eleggibilità di un candidato, decide definitivamente il Gran Consiglio.</p>
Ineleggibilità, mancata presentazione delle candidature	<p>Art. 7f</p> <p>¹Nel caso di ineleggibilità di uno o più candidati, l'Ufficio presidenziale fissa un termine di 5 giorni al rappresentante della lista interessata per la sostituzione delle candidature.</p> <p>²Qualora non fossero presentate candidature o non si provvedesse alla sostituzione, il o i candidati da designare sono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste; in questo caso, il termine di designazione del o dei candidati è pure di 5 giorni.</p>
Elezione	<p>Art. 7g</p> <p>¹Il Gran Consiglio procede, per ogni singolo distretto, all'elezione degli assessori-giurati votando in blocco sulla proposta dell'Ufficio presidenziale qualora il numero dei candidati corrisponda a quello degli eligendi.</p> <p>²In caso di proposta superiore al numero degli eligendi, sono eletti i candidati che hanno ottenuto il numero maggiore di voti rispettando la ripartizione di cui all'art. 7c.</p>
Comunicazione dell'elezione, rifiuto di assumere la carica	<p>Art. 7h</p> <p>¹Il risultato dell'elezione degli assessori-giurati è pubblicato nel Foglio ufficiale, e la lista definitiva dei giurati è comunicata al Tribunale di appello.</p> <p>²Quest'ultimo viene inoltre informato dal Gran Consiglio ogni volta che un assessore-giurato deve essere cancellato dalla lista, con la relativa sostituzione.</p>

³Gli assessori-giurati risultati eletti dispongono di un termine di 10 giorni dalla pubblicazione per comunicare il loro rifiuto di assumere la carica al Gran Consiglio, che decide definitivamente.

⁴Se una domanda di rifiuto è ammessa, si applica la procedura di cui all'art. 7f.

Art. 7i

Cessazione della funzione e sostituzione

¹Gli assessori-giurati devono notificare al Gran Consiglio ogni causa che determina la cessazione dalle loro funzioni; un simile obbligo incombe inoltre ad ogni autorità che ne viene a conoscenza.

²I nomi degli assessori-giurati che cessano dalle loro funzioni vengono stralciati dalla lista e sostituiti conformemente alle disposizioni degli art. 7e-7g.

Art. 20 cpv. 4

⁴Gli assessori-giurati assumono il loro ufficio il 1° di gennaio.

Art. 21 cpv. 1^{bis}

^{1bis}Il capoverso precedente si applica per analogia agli assessori-giurati.

Art. 26 cpv. 3

³Il capoverso precedente si applica per analogia agli assessori-giurati.

Art. 50 cpv. 2, 3 e 5

Composizione e competenze

²La Corte criminale è composta di 3 giudici del Tribunale penale cantonale e di 4 assessori-giurati e giudica i reati per i quali il procuratore pubblico propone una pena detentiva superiore a due anni, l'internamento secondo l'art. 64 del codice penale del 21 dicembre 1937 (CP), un trattamento secondo l'art. 59 cpv. 3 CP o, nei casi in cui si debba contemporaneamente revocare la sospensione condizionale di una sanzione, una privazione della libertà superiore a due anni.

³La Corte correzionale è composta di un giudice del Tribunale penale cantonale e di 2 assessori-giurati e giudica i reati per i quali il procuratore pubblico propone una pena detentiva superiore a tre mesi e che non eccede due anni, una pena pecuniaria superiore a novanta aliquote giornaliere o il lavoro di pubblica utilità superiore a 360 ore.

⁵Le decisioni riservate dal diritto federale al giudice che ha statuito anteriormente sono di competenza della corte, senza l'intervento degli assessori-giurati.

Assessori-giurati
a) Giurisdizione

Art. 55

¹Per le Corti correzionali funzionano gli assessori-giurati del distretto. Qualora la lista di un distretto si trovasse ridotta al di sotto di 11, la completazione delle liste avviene in ogni singolo caso con assessori della lista del distretto vicinore. La prossimità fra i diversi distretti è così stabilita:

- a) Mendrisio con Lugano e viceversa;
- b) Locarno con Vallemaggia e viceversa;
- c) Bellinzona con Riviera e viceversa;
- d) Blenio con Leventina e viceversa.

²Per le Corti criminali gli assessori-giurati sono scelti sulla lista di tutto il Cantone.

Art. 56

**b) Sorteggio e
ricusa**
**1. Nelle Corti
correzionali**

¹Per le Corti correzionali il presidente procede in seduta pubblica, non appena ha ricevuto l'atto d'accusa, al sorteggio di 9 assessori-giurati.

²Le parti sono citate, almeno 3 giorni prima, alla seduta pubblica di sorteggio degli assessori-giurati, con l'avvertenza all'accusato che può rinunciarvi, con l'accordo del difensore e del procuratore pubblico, fino al momento del sorteggio.

³Il procuratore pubblico e l'accusato, in ogni processo, hanno il diritto di ricusare su questa lista 3 assessori-giurati ciascuno.

⁴Se nella lista si trovano degli assessori-giurati ai quali, per un determinato processo è applicabile un titolo di astensione dei giudici contemplato dalla legge, la lista viene completata dal presidente mediante sorteggio prima dell'esercizio del diritto di ricusa.

⁵Effettuata la ricusa, il presidente estrae a sorte l'assessore-giurato che assisterà al processo come supplente.

Art. 57

Nelle Corti criminali

¹Per ogni processo davanti alle Corti criminali, il presidente procede in seduta pubblica, non appena ha ricevuto l'atto d'accusa, al sorteggio di 16 assessori-giurati.

^{1bis}Le parti sono citate, almeno 3 giorni prima, alla seduta pubblica di sorteggio degli assessori-giurati; qualora il procuratore pubblico proponga una pena detentiva fino a tre anni, l'accusato può rinunciarvi, con l'accordo del difensore e del procuratore pubblico, fino al momento del sorteggio; si applicano per analogia le norme sulla rinuncia agli assessori-giurati nella Corte correzionale.

²Se due o più processi criminali si svolgono immediatamente uno dopo l'altro, può essere fatta l'estrazione di una sola grande lista di assessori-giurati.

³Se a qualcuno degli assessori-giurati estratti è applicabile un titolo di astensione contemplato dalla legge, la lista è completata per sorteggio.

⁴Il procuratore pubblico e l'accusato hanno il diritto di ricusare 5 assessori-giurati ciascuno.

⁵Effettuata la ricusa, il presidente estrae a sorte i due assessori-giurati supplenti.

Art. 58

3. Ordine delle ricuse

¹Le ricuse vengono fatte prima dal procuratore pubblico e poi dagli accusati.

²Nei reati di azione privata, la ricusa appartiene alla parte lesa a luogo del procuratore pubblico.

³Se una delle parti non fa uso delle facoltà di ricusa, la designazione dei giurati viene fatta dal presidente in seduta pubblica, mediante sorteggio sulla lista estratta.

⁴Se vi sono più accusati in un medesimo processo, essi possono accordarsi per la ricusa. In caso di disaccordo, le ricuse sono egualmente ripartite.

⁵Sull'esercizio delle ricuse che non possono essere ugualmente ripartite, come pure sull'ordine delle ricuse da parte dei singoli accusati, decide il presidente.

⁶Il presidente può anche ordinare il sorteggio di un maggior numero di giurati in modo che ogni accusato possa ricusarne almeno uno.

Art. 59

c) Completamento delle liste

¹Ove occorra completare la lista degli assessori-giurati per la non comparsa di quelli citati o per una verificata causa di astensione, il presidente estrae a sorte dalla gran lista un numero di giurati triplo di quello dei mancanti.

²Il procuratore pubblico, o in sua vece la parte lesa, e l'accusato ricusano un terzo degli estratti. I non ricusati sono immediatamente chiamati a comporre le Corti.

³Il presidente, con l'accordo del procuratore pubblico e della difesa, può anche omettere l'estrazione quando la Corte può essere completata con i supplenti.

⁴I supplenti partecipano alla procedura preliminare e alla procedura dibattimentale, ma non prendono parte alle deliberazioni se non in caso di sopravvenuto impedimento di un assessore-giurato.

Art. 60

d) Composizione del Tribunale in caso di reati sessuali

¹In caso di reati contro l'integrità sessuale, il presidente fissa alla vittima un termine di tre giorni per comunicare se esige che del Tribunale giudicante faccia parte almeno una persona del suo sesso.

²Se la vittima lo esige, e adempite le formalità di sorteggio e di ricusa non risulta far parte del Tribunale giudicante nessuna persona del sesso della vittima, il presidente esclude per sorteggio uno degli assessori-giurati e completa la lista con l'estrazione a sorte di tre giurati dello stesso sesso della vittima, dei quali uno può essere ricusato dal procuratore pubblico e uno dall'accusato.

Art. 61

e) Esclusione degli assessori-giurati

L'intervento degli assessori-giurati non è richiesto nei processi contumaciali, nei processi nella procedura abbreviata, nei procedimenti secondo l'art. 50 cpv. 4 lett. b o quando, nei processi davanti alle Corti correzionali e davanti alle Corti criminali secondo l'art. 57 cpv. 1^{bis}, l'accusato, con l'accordo del difensore e del procuratore pubblico, dichiara di rinunciarvi.

Art. 61a

f) Costituzione della Corte

¹Non appena stabilita la composizione della Corte, il presidente convoca gli assessori-giurati per il deferimento del giuramento o della promessa con la formula seguente:

“Giuro o prometto di seguire attentamente lo svolgimento del processo, di formare il mio convincimento dalle sole risultanze della procedura preliminare e della procedura dibattimentale, che apprezzerò liberamente, secondo la mia coscienza, di dare il mio giudizio senza interesse, senza timore e senza favore, di non intrattenermi con nessuno sul processo prima che il giudizio sia pronunciato e di conservare il segreto sul voto emesso da me o da altri membri della Corte”.

²Letta la formula, ogni assessore-giurato, chiamato per nome dal presidente, dichiara “lo giuro” oppure “lo prometto”.

II.

La legge del 14 maggio 1973 sugli onorari dei magistrati è modificata come segue:

Art. 5

Indennità agli assessori-giurati

Agli assessori-giurati sono corrisposte le indennità, calcolate secondo le norme vigenti per le commissioni nominate dal Consiglio di Stato.

III.

¹Il decreto legislativo è dichiarato di natura urgente ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 2011 e decade il 31 dicembre 2011; esso non può essere rinnovato in via d'urgenza.